

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2016, proposto da:
Ca. Di Do., rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Russillo
C.F. RSSGRD62B22A615E, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via Cipro,77;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 12545/2015,
resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio
relativo all'esecuzione del giudicato del decreto emesso dalla corte
di appello di roma nel procedimento n. 56747/2010- corresponsione
somme - (legge pinto)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il

Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati G.

Russillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Come segnalato alle Parti ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., l'appello in esame è inammissibile in quanto notificato all'Avvocatura soltanto mediante posta elettronica certificata.

Sulla scorta della più attendibile giurisprudenza (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016) deve infatti rilevarsi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all'art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.

In senso opposto non può valorizzarsi (come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta "tendenza" rappresenta prima del 1.1.2017 un mero orientamento, che doveva comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto ad un apposito strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica all'epoca (e cioè prima dell'avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata.

Né - in difetto tra l'altro di costituzione della controparte - può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica stessa in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l'idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di errore scusabile.

L'appello è quindi inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GEN. 2017.

